

Ufficio Provinciale di Cuneo
Settore Gestione Banche Dati e Servizi Tecnici

Cuneo, 8/11/2012
Prot. n° 45773

Ai Collegi e Ordini professionali
della Provincia di CUNEO

e, p.c. Alla D.C. Catasto e Cartografia
ROMA
" Alla D.R. Piemonte e V.d.A.
TORINO

Oggetto: Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 - articolo 13 comma 14-ter.
Precisioni sulla scadenza del 30 novembre.

Come noto, l'articolo 13 comma 14-ter del DL 201 del 6 dicembre 2011, ha stabilito che:
"I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701".

Al riguardo, si precisa che la scadenza del 30 novembre si riferisce unicamente a quei fabbricati, ancora iscritti al catasto terreni, che continuano a possedere i requisiti di ruralità previsti dall'articolo 9 commi 3 e 3bis del DL 557/1993.

Per quanto riguarda, invece, i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità e sono ancora iscritti al catasto terreni come fabbricati rurali, il termine per la presentazione della dichiarazione al catasto edilizio urbano (docfa) è riferito al momento in cui si è verificata la perdita della ruralità; tale termine è il 31 gennaio dell'anno successivo se la perdita di ruralità è avvenuta prima del 12 marzo 2006, mentre è il trentesimo giorno dalla perdita della ruralità se la medesima è avvenuta a far data dal 12 marzo 2006 in poi.

Si invitano Codesti organi e collegi e professionali a diffondere tali precisazioni presso i propri iscritti.

Cordiali saluti

Il Direttore
Saverio Minnici

